



Consiglio Nazionale Forense

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ROMA - VIA ARENULA, 71

Il Consiglio nazionale forense,

- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;
- Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per la giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per la giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, pubblicato in G.U. serie generale n. 25 del 30-1-02, concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile;
- rilevato che l'art. 1 del decreto ministeriale n. 475/2001 dichiara che "Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 398/1997, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno";
- rilevato che la relazione di accompagnamento al predetto decreto dà conto dell'intenzione del legislatore di non aumentare il periodo formativo dell'aspirante avvocato oltre i due anni;
- preso atto delle numerose richieste di delucidazioni pervenute da vari Consigli dell'ordine degli avvocati;

approva la seguente circolare interpretativa proponendo al Consiglio dell'ordine degli avvocati di adottarla come atto interno di regolazione delle proprie funzioni amministrative

Art. 1

1.1 - Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d. lgs. n. 308/1997 esonera il praticante avvocato dalla frequenza alle udienze e dello studio legale, per la durata di un anno, al sensi e per gli effetti del DM 11 dicembre 2001, n. 475.

1.2 - Il praticante avvocato iscritto nel registro tenuto dal Consiglio dell'ordine dichiara il periodo per il quale intende avvalersi dell'esonero di cui all'art. 1.

1.3 - In costanza del periodo di cui all'art. 3, il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente non eccede al praticante avvocato l'interruzione del periodo di pratica professionale.

Art. 2

2.1 - Il praticante avvocato che, al termine della frequenza della Scuola di specializzazione, non ottiene il relativo diploma di specializzazione, è tenuto integrare la pratica ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, ritenendosi il periodo trascorso come causa legittima di sospensione della pratica.

Sorrento 28 settembre 2002